

NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2025

Comunicazione obbligatoria ex artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980, artt. 9 e 10 della legge n. 141/1992 e art. 7 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

NOVITA' E INFORMAZIONI GENERALI

REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, deliberato dal Comitato dei Delegati il 23 maggio 2024, approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 ottobre 2024.

Per la determinazione dei contributi connessi al mod. 5/2025, essendo questi riferiti all'anno di produzione 2024, trovano applicazione le regole del previgente Regolamento Unico della Previdenza Forense. Gli unici effetti prodotti dal nuovo Regolamento con riferimento al mod. 5/2025, sono:

- Termine di pagamento 1^ rata dei contributi in autoliquidazione – l'art. 41, comma 7, del nuovo Regolamento dispone che la rata in acconto dei contributi dovuti in autoliquidazione deve essere pagata entro il 30 settembre in luogo del 31 luglio;
- Contributo soggettivo modulare volontario – fermo restando che trattasi di un versamento su base volontaria, è stata ampliata la misura percentuale per il relativo calcolo dall'1% al 20% del reddito dichiarato nei limiti del "tetto reddituale" previsto dall'art. 17, primo comma, lett. a del previgente Regolamento (art. 30, comma 1 lett. a del nuovo Regolamento), "tetto" che, per l'anno 2024 (mod. 5/2025) è pari a € 121.900,00. Inoltre, non è più prevista la formale adesione annuale al fondo da esprimere in sede di compilazione del mod. 5; in questa fase, è comunque necessario indicare la misura percentuale dell'eventuale versamento che si intende eseguire, da 0,00% al 20,00%. Tale indicazione potrà successivamente essere modificata con l'apposita procedura telematica messa a disposizione dalla Cassa tramite la sezione "Accessi riservati\Posizione Personale" del sito www.cassaforense.it.
- A agevolazioni contributive a favore degli avvocati, previste per i primi anni di iscrizione alla Cassa: l'art. 39 del nuovo Regolamento prevede un termine di 12 anni dalla prima iscrizione alla Cassa, per integrare volontariamente il contributo minimo soggettivo pagato in misura ridotta ai sensi del precedente art. 37. Il termine indicato (entro 12 anni dalla prima iscrizione alla Cassa) trova applicazione anche per coloro che, avendo usufruito delle agevolazioni contributive per i primi 8 anni di iscrizione con maturazione di soli 6 mesi di anzianità previdenziale sulla base del previgente Regolamento (art. 26), intendano integrare il contributo minimo soggettivo versato al fine di maturare 12 mesi di anzianità. L'estensione del termine di cui sopra si applica solo a condizione che questo non sia già scaduto al 31/12/2024, sulla base del previgente Regolamento.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

anni di imposta 2024 e 2025 (Modelli 5/2025 e 5/2026)

Il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13 "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, **NON produce effetti ai fini previdenziali forensi**. In tal senso, la Cassa, già in data 25/10/2024, ha pubblicato sul proprio sito uno specifico comunicato, peraltro in linea con la posizione assunta dall'Adepp (<https://www.cassaforense.it/DettaglioNews?id=14280&tipo=ricerca&tr=concordato>).

Coloro che hanno aderito al concordato, quindi, dovranno dichiarare a Cassa Forense i dati reddituali effettivamente prodotti e, sulla base di questi, pagare i relativi contributi dovuti in autoliquidazione (mod. 5).

LAVORATORI IMPATRIATI

L'art. 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede importanti benefici fiscali a favore dei cosiddetti "lavoratori impatriati", benefici che **non si estendono agli aspetti connessi alla previdenza forense**. Ai fini della compilazione del modello 5, pertanto, i professionisti interessati dovranno dichiarare a Cassa Forense i dati reddituali effettivamente prodotti e, sulla base di questi, pagare i relativi contributi dovuti in autoliquidazione (mod. 5).

MAGISTRATURA ONORARIA – natura dei compensi e obblighi dichiarativi e contributivi

I Magistrati Onorari che risultano iscritti in un Albo professionale Forense devono attenersi alle regole di seguito sintetizzate:

- I Magistrati Onorari **del contingente ad esaurimento in servizio già alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017** (15/08/2017), con svolgimento della funzione in via **NON esclusiva** – sono tenuti:
 - a) per i compensi derivanti dall'attività di Magistrato Onorario - all'iscrizione alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26 legge 08/08/1995, n. 335 e al relativo obbligo contributivo;
 - b) per i compensi derivanti dalla attività professionale - all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e relativo obbligo contributivo.
- I Magistrati Onorari con **incarico conferito dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017** (15/08/2017), sono tenuti all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense alla quale dovranno dichiarare sia i compensi derivanti dall'attività professionale, sia quelli derivanti dall'attività di Magistrato Onorario, senza alcun obbligo riguardo la Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26 legge 08/08/1995, n. 335.

Tutti i Magistrati Onorari non ricompresi nelle categorie sopra indicate, dovranno assolvere i loro obblighi previdenziali alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26 legge 08/08/1995, n. 335

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5 BIS/2025

Gli studi associati e le Società tra professionisti (S.t.p.) comprendenti almeno un soggetto obbligato all'invio del modello 5 individuale, sono tenuti ad inviare il mod. 5/bis 2025, entro lo stesso termine previsto per il mod. 5 individuale, ovvero il 30 settembre 2025.

Per ogni studio associato o società deve essere inviato un solo mod. 5/bis.

Per la compilazione e l'invio della dichiarazione si rinvia alle NOTE ILLUSTRATIVE DEL MODELLO 5 BIS/2025 relativo all'anno 2024.

L'invio del mod. 5 bis non sostituisce in alcun modo l'invio del mod. 5 individuale

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5 TER/2025

Le Società Tra Avvocati (STA) che sono state iscritte nel corso dell'anno 2024 nella Sezione Speciale dell'Albo, anche se per frazione di anno, devono comunicare alla Cassa il volume complessivo d'affari conseguito ai fini dell'IVA. Devono, inoltre comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente.

La comunicazione, mod. 5 ter/2025, deve essere inviata telematicamente entro il 30 settembre 2025. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del contributo integrativo del 4%

sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA. Per ogni Società tra Avvocati deve essere inviato un solo mod. 5/ter.

Per la compilazione e l'invio della dichiarazione nonché per la produzione del modello di pagamento si rinvia alle NOTE ILLUSTRATIVE DEL MODELLO 5 TER/2025 relativo all'anno 2024.

MOD. 5/2025

Il modello 5 costituisce un adempimento obbligatorio fondamentale per la corretta gestione delle posizioni previdenziali degli iscritti alla Cassa e, più in generale, degli iscritti negli albi professionali forensi. Attraverso il modello 5, il singolo professionista comunica annualmente alla Cassa i propri dati reddituali e determina gli eventuali contributi dovuti in autoliquidazione. Il modello 5 individuale, non sostituisce né il mod. 5 bis né il mod. 5 ter, adempimenti posti a carico, rispettivamente, delle associazioni professionali e delle Società tra Avvocati (S.t.A.).

Termine di invio: il mod. 5/2025, deve essere trasmesso alla Cassa entro il **30 settembre 2025**, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento Unico della Previdenza Forense". L'omissione e/o l'invio tardivo rispetto a tale termine comporta l'applicazione di sanzioni.

Modalità di invio: l'invio del mod. 5 deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, attraverso la sezione "accessi riservati – posizione personale" presente sul sito della Cassa (www.cassaforense.it), previa autenticazione con il codice PIN e il codice meccanografico.

Se si è smarrito o non si è in possesso del codice meccanografico e/o del codice PIN: nella stessa sezione "accessi riservati – posizione personale", è possibile recuperare le credenziali selezionando la voce di menù "Come recuperare i propri codici personali". Qualora ai dati anagrafici indicati non risultasse associato alcun codice meccanografico, l'interessato dovrà recarsi presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza il quale provvederà immediatamente ad attivare la specifica procedura per l'attribuzione e comunicazione del nuovo codice meccanografico.

Si ricorda che le variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria devono essere effettuate collegandosi al sito della Cassa nella sezione "accessi riservati – posizione personale – dati personali" comunica PEC- PEO.

Nel caso di decesso di un soggetto tenuto all'invio del mod. 5, la comunicazione e il versamento degli eventuali contributi dovuti restano a carico degli eredi.

Qualora il decesso sia avvenuto entro il mese di febbraio 2025, i termini per l'invio del mod. 5/2025 e per i versamenti contributivi connessi, restano quelli ordinari (30 settembre e 31 dicembre 2025).

Qualora il decesso sia avvenuto nel periodo 1° marzo 2025 – 31 dicembre 2025, i termini per l'invio del mod. 5/2025 e per gli eventuali versamenti contributivi connessi sono prorogati al 31 marzo 2026.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5

Sono obbligati all'invio del mod. 5/2025, tutti coloro che sono stati iscritti alla Cassa e/o agli Albi professionali nel corso dell'anno 2024, anche se per frazione di anno (anche per un solo giorno).

Tra i soggetti obbligati all'invio del mod. 5/2025, vanno menzionati gli avvocati di nazionalità estera che sono stati iscritti in un Albo professionale italiano nel corso del 2024 (anche se per frazione di anno) e gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero se hanno conservato, nel corso dell'anno 2024 (anche se per frazione di anno), l'iscrizione in un Albo Italiano: in entrambi i casi i dati reddituali da indicare nel mod. 5, dovranno corrispondere alla parte di reddito e di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

Gli avvocati sospesi obbligatoriamente dall'Albo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 247/2012, sono tenuti all'invio del modello 5/2025 se hanno chiesto di mantenere l'iscrizione alla Cassa nonché se, nel corso dell'anno 2024, risultano periodi di iscrizione all'Albo professionale non coincidenti con il periodo di sospensione.

Gli avvocati sospesi volontariamente dall'Albo, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012, sono tenuti all'invio del modello 5/2025 se, nel corso dell'anno 2024, risultano periodi di iscrizione all'Albo professionale non coincidenti con il periodo di sospensione.

Non sono ammesse deroghe all'obbligo di invio delle comunicazioni per i soggetti che vi sono tenuti; così non hanno rilievo alcuno: la mancanza di partita IVA, l'assenza di reddito professionale o di volume d'affari, il non avere presentato dichiarazione al fisco, l'iscrizione al solo albo dei Cassazionisti o la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

SCADENZE PAGAMENTI

I pagamenti dei contributi in autoliquidazione devono essere eseguiti alle seguenti scadenze:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 30 SETTEMBRE 2025

SECONDA RATA A SALDO: 31 DICEMBRE 2025

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti dei contributi in autoliquidazione devono essere eseguiti esclusivamente con:

- **MODELLO F24**
- **PIATTAFORMA PagoPA**

MODELLO F24

Il pagamento dei contributi tramite F24 può avvenire:

- a) presso sportelli bancari, postali o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane);
- b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando questa modalità è possibile disporre il pagamento dei contributi compensandoli con gli eventuali crediti vantati nei confronti dell'Erario e con i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio (cod. tributo 6868).
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio, il professionista dovrà inserire le proprie fatture nella apposita piattaforma dei crediti commerciali (link: <https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>).
Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato su "CF News" <https://www.cfnews.it/previdenza/%C3%A8-possibile-compensare-i-crediti-da-gratuito-patrocinio-con-i-contributi-previdenziali-sino-al-30-aprile/>.

I pagamenti tramite F24 a favore della Cassa Forense devono riportare:

- il codice Ente: 0013;
- l'anno di riferimento;
- il codice tributo:

- E100 - contributo soggettivo minimo
- E101 - contributo di maternità
- E102 - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)
- E103 - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)
- E104 - riscatto
- E105 - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)
- E106 - interessi integrazione contr. minimo soggettivo
- E107 - contributo minimo integrativo

PIATTAFORMA PagoPA

Consente di eseguire i pagamenti attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

- la Forense Card
- Carte di debito, di credito prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronici disponibili
- Presso le agenzie della propria banca
- L'addebito diretto in conto corrente utilizzando il proprio home banking
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- Presso gli Uffici Postali.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO A – IDENTITA' DEL DICHIARANTE

Questa sezione viene precompilata dalla Cassa e contiene i dati anagrafici e il codice fiscale dichiarante.

QUADRO B – CALCOLO DEI CONTRIBUTI

INDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE:

ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE:

REGIME ORDINARIO

Per coloro che per l'anno 2024 si sono avvalsi del regime ordinario e **NON hanno aderito al concordato preventivo biennale**, riportare nel mod. 5 il reddito indicato nel rigo RE21 – colonna 5 del Modello Redditi 2025 PF.

Per coloro che **hanno aderito al concordato preventivo biennale**, il reddito da riportare nel mod. 5 è costituito **dalla differenza tra il valore di rigo RE6 e quello di rigo RE20 del Modello Redditi 2025 PF**.

Eventuali indennità sostitutive di reddito, quali ad esempio l'indennità di maternità, percepite nel corso del 2024 e riportate nel rigo RE3 del Modello Redditi 2025 PF, costituiscono a tutti gli effetti un componente del reddito professionale utile ai fini previdenziali forensi.

Istruzioni per i “Lavoratori Impatriati”

L'eventuale compilazione delle colonne 1, 2, 3 o 4 del rigo RE21 non è rilevante ai fini dell'importo da riportare nel modello 5/2025.

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Per coloro che, per l'anno 2024, si sono avvalsi del Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, il reddito da riportare nel mod. 5/2025 è determinato dalla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM6 e le perdite pregresse indicate al rigo LM9 colonna 3 del Modello Redditi 2025 PF.

Si ricorda, infatti, che il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali.

Eventuali indennità sostitutive di reddito, quali ad esempio l'indennità di maternità, percepite nel corso del 2024, devono essere riportate nel rigo LM2 del Modello Redditi 2025 PF.

REGIME FORFETARIO

Per coloro che, per l'anno 2024, hanno aderito al Regime Forfetario, il reddito da dichiarare è determinato dalla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34 colonna 3, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. e le perdite pregresse di cui al rigo LM37 colonna 5 del Modello Redditi 2025-PF, anch'esse relative al solo reddito professionale.

Le istruzioni fornite devono essere seguite anche da coloro che hanno aderito al concordato preventivo in quanto questo, si ricorda, non produce effetti ai fini previdenziali forensi.

Le eventuali indennità sostitutive di reddito, quali ad esempio l'indennità di maternità, percepite nel corso del 2024 devono essere riportate nel rigo LM22-27 colonna 3 relativo al solo reddito di cui al codice di attività 69.10.10.

ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA O SOCIETARIA:

SOCIETA' TRA AVVOCATI : i soci avvocati iscritti in un Albo professionale e alla Cassa che fanno parte di una Società Tra Avvocati, costituita ai sensi dell'art. 4 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 e della legge 4 agosto 2017, n. 124, devono riportare la quota di reddito prodotto dalla società partecipata esercente attività professionale spettante in ragione della quota di partecipazione agli utili risultante dal **rigo RH9, colonna 2** (società esercenti attività d'impresa) e **RH18, colonna 1**, (società semplici) del Modello Redditi **2025-PF**. Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta ad IRES (imposta sul reddito delle società) deve essere riportata la quota di partecipazione al reddito prodotto nel 2024 dalla società determinato applicando la quota di partecipazione agli utili all'importo indicato nel **rigo RF60 colonna 2 del Modello Redditi 2025-Società di Capitali**. Al reddito come sopra individuato dovranno essere sommati gli eventuali compensi percepiti dal professionista qualora gli stessi non siano confluiti nel reddito professionale individuale (Quadro RE o LM del Modello Redditi PF 2025).

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (S.T.P.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96: l'eventuale adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) non produce effetti ai fini previdenziali forensi. Nel caso l'associazione professionale o la Società, ovvero una loro partecipata, abbia aderito al concordato preventivo biennale, il reddito da dichiarare nel mod. 5/2025 dovrà corrispondere alla quota parte del reddito effettivamente prodotto. Se nelle colonne 4 dei righi da RH1 a RH6 sono state dichiarate le quote calcolate sul reddito effettivo (e non su quello concordato), il reddito da riportare nel modello 5 dovrà corrispondere alla somma algebrica dei valori indicati nei righi da RH1 a RH6, colonne 4, limitatamente ai dati riconducibili all'attività professionale forense

Nel caso di NON adesione al CPB, se nel quadro RH del Modello Redditi 2025 PF sono dichiarati solo redditi derivanti da partecipazione ad associazioni professionali, società di persone o società di capitali esercenti attività professionali, riportare la somma algebrica degli importi dichiarati nei **righi RH9, colonna 2** (società esercenti attività d'impresa), **RH15** (associazione tra artisti e

professionisti), **RH18, colonna 1**, (società semplici). Qualora, viceversa, nel quadro RH del Modello Redditi 2025 PF fossero stati dichiarati redditi non riconducibili all'attività professionale forense, dovranno essere sommati i valori indicati nei righi che vanno da RH1 a RH6, colonne 4, limitatamente ai dati riconducibili all'attività professionale forense.

Qualora nel quadro RH fossero stati dichiarati redditi e/o perdite derivanti da partecipazione in Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) esercenti attività professionale e, come tali, riportati nel **rigo RH7 (RH8 nel caso di perdite)**, si dovrà procedere alla somma algebrica dei relativi importi con quelli sopra richiamati.

Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta ad IRES deve essere riportata la quota di partecipazione al reddito prodotto nel 2024 dalla società e determinato applicando la quota di partecipazione agli utili all'importo indicato nel rigo **RF60 colonna 2 del Modello Redditi 2025-Società di Capitali**. Nel caso di partecipazione in più associazioni o società occorre riportare la somma algebrica delle quote di reddito spettanti in ragione della quota di partecipazione agli utili in ciascuna associazione o società..

Istruzioni per i "Lavoratori Impatriati"

I professionisti che hanno compilato il quadro RH, Sezione 1, per dichiarare redditi riconducibili all'attività professionale forense beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per i "lavoratori impatriati", dovranno indicare nel mod. 5/2025 il reddito calcolato in ragione del valore dichiarato nella colonna 11 dei rigi da RH1 a RH4, attenendosi alle seguenti istruzioni:

- Se nella colonna 11 è stato dichiarato il codice 3 e nella colonna 4 è stato dichiarato il 50% del reddito spettante, il dato da riportare nel modello 5/2025 deve corrispondere al valore dichiarato nella colonna 4 moltiplicato per 2 (esempio: reddito indicato nella colonna 4, € 40.000,00; il reddito da dichiarare nel mod. 5/2025 è pari a $40.000,00 \times 2 = € 80.000,00$);
- Se nella colonna 11 è stato dichiarato il codice 4 e nella colonna 4 è stato dichiarato il 30% del reddito spettante, il dato da riportare nel modello 5/2025 deve corrispondere al valore dichiarato nella colonna 4, diviso 30 e moltiplicato 100 (esempio: reddito indicato nella colonna 4, € 30.000,00; il reddito da dichiarare nel mod. 5/2025 è pari a $30.000,00 : 30 \times 100 = € 100.000,00$);
- Se nella colonna 11 è stato dichiarato il codice 5 e nella colonna 4 è stato dichiarato il 10% del reddito spettante, il dato da riportare nel modello 5/2025 deve corrispondere al valore dichiarato nella colonna 4, diviso 10 e moltiplicato 100 (esempio: reddito indicato nella colonna 4, € 10.000,00; il reddito da dichiarare nel mod. 5/2025 è pari a $10.000,00 : 10 \times 100 = € 100.000,00$);

ATTIVITA' SVOLTA IN ALTRA FORMA:

Per il Magistrato Onorario del contingente ad esaurimento, iscritto in un Albo professionale di Avvocato e in servizio già alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017), confermato a domanda fino al 70° anno di età ai sensi dell'art. 29 del predetto Decreto come modificato dall'art 1 comma 629 L. 30/12/2021, n. 234, con svolgimento della funzione **in via NON esclusiva**, è obbligatoria l'iscrizione ai fini previdenziali alla Cassa Forense e alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995.

I dati reddituali da dichiarare a ciascuna gestione previdenziale, con relativo obbligo contributivo e fermo restando la previsione dei contributi minimi, sono:

- **alla CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE:** il reddito e il volume d'affari derivante dalla professione;
- **alla GESTIONE SEPARATA INPS ex ART. 2, COMMA 26 LEGGE 08/08/1995, n. 335** i compensi derivanti dall'attività di Giudice onorario

Per il Magistrato Onorario iscritto in un Albo professionale di Avvocato con incarico conferito dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017), è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense ai fini previdenziali: i compensi derivanti dall'incarico devono essere sommati ai redditi derivanti dall'attività professionale.

Per gli iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche di cui all'art. 99 del regolamento Unico della Previdenza Forense: è data facoltà di determinare il reddito 2024 procedendo alla rivalutazione prevista dall'art. 34 del predetto Regolamento. Tale facoltà può essere esercitata annualmente con il modello 5 annuale ovvero al momento del pensionamento. Al fine di consentire la rivalutazione in sede di mod. 5, la procedura per la compilazione del mod. 5/2025 prevede la possibilità di operare la relativa scelta compilando, o meno il Quadro C.

Per gli addetti all'Ufficio del Processo e per gli incarichi professionali conferiti per l'attuazione del PNRR:

Gli addetti all' Ufficio del Processo, sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 33, secondo comma del D.L. n. 17/2022, convertito in Legge n.4/2022 e sospesi di diritto ex art. 20, comma 1 della legge n. 247/2012, sono tenuti agli adempimenti dichiarativi e contributivi previdenziali forensi solo se hanno mantenuto l'iscrizione alla Cassa Forense;

I professionisti ai quali è stato conferito incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che hanno regolarmente comunicato l'accettazione dell'incarico e la volontà di mantenere l'iscrizione alla Cassa, sono tenuti agli obblighi dichiarativi e contributivi.

ASSENZA REDDITO / REDDITO NEGATIVO

Se non è stato dichiarato al fisco alcun reddito professionale, indicare 0 (zero). **Se il reddito è negativo (perdita) barrare l'apposita casella nel quadro B del modello 5/2025.**

INDICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI:

Per coloro che si sono avvalsi del Regime Ordinario per l'attività in forma individuale: indicare l'importo del **rigo VE50** della dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nel 2024.

Per coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio: indicare l'importo corrispondente al **"Totale componenti positivi"** di cui al **rigo LM2** del Modello Redditi 2025-PF. **L'eventuale indennità sostitutiva di reddito, ad esempio l'indennità di maternità**, percepita nel corso dell'anno 2024 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l'importo di **rigo LM2** senza considerare l'importo relativo all'indennità di maternità eventualmente percepita.

Per coloro che si sono avvalsi del Regime forfetario: indicare l'importo corrispondente ai **"Componenti positivi di cui ai righi LM22-27 colonna 3** del Modello Redditi 2025-PF **relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. L'eventuale indennità sostitutiva di reddito, ad esempio l'indennità di maternità**, percepita nel corso dell'anno 2024 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l'importo di cui ai righi LM22-27 colonna 3 relativo al codice di attività 69.10.10 senza considerare l'importo relativo all'indennità di maternità eventualmente percepita.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno 2024, fossero stati prodotti ricavi/compensi superiori a € 100.000,00 con conseguente passaggio immediato dal regime forfetario a quello ordinario, il dato da indicare nel mod. 5 deve corrispondere alla somma dei seguenti importi:

- valore indicato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo (4%) assoggettato ad IVA;
- importo delle fatture emesse in regime forfetario prima del passaggio al regime ordinario.

Per coloro che hanno svolto l'attività professionale in qualità di soci di Associazioni professionali o Società tra professionisti costituite ai sensi del D.lgs 96/2001 (S.t.p.): determinare l'importo corrispondente alla ripartizione del volume d'affari IVA complessivo utilizzando le stesse percentuali applicate per la distribuzione degli utili fra gli associati o soci. Dal valore ottenuto, scorporare l'importo delle maggiorazioni 4% applicate in fattura dall'associazione/Società e riportare il risultato nel mod. 5/2025.

Nel caso di esercizio dell'attività professionale in forma combinata (individuale e associata), riportare la somma algebrica degli importi come sopra individuati.

Per gli iscritti alla Cassa che, nel corso dell'anno 2024, hanno ricoperto una carica pubblica compresa tra quelle previste dall'art. 99 del Regolamento Unico della Previdenza Forense (art. 81 del previgente Regolamento) e che procedano alla compilazione del quadro C del mod. 5/2025 per supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, la procedura determinerà automaticamente il volume d'affari IVA nella misura corrispondente a quindici volte l'importo del contributo soggettivo dovuto.

Per quanto riguarda le **Società tra Avvocati**, infine, si ricorda che tutti gli adempimenti dichiarativi e contributivi connessi al Volume d'affari IVA, sono a carico della S.t.A.. Questa è tenuta all'invio del mod. 5 ter e al pagamento del contributo integrativo calcolato sull'intero volume d'affari Iva prodotto.

ASSENZA DICHIARAZIONE IVA

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA (né individuale né dell'associazione professionale/S.t.P. di appartenenza) né è stato compilato il quadro LM relativamente all'attività professionale forense, occorre indicare il valore 0,00 quale volume d'affari IVA.

<u>DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN BASE ALLO STATUS PROFESSIONALE</u>

Sulla base dei dati reddituali dichiarati e dello status professionale risultante negli archivi informatici della Cassa Forense con riferimento all'anno 2024, i contributi dovuti vengono calcolati automaticamente dalla procedura on line con i seguenti criteri:

A. Iscritto agli Albi Professionali non ancora iscritto alla Cassa (in attesa del provvedimento di iscrizione Cassa)

contributo soggettivo: fermo restando l'obbligo di indicare il reddito netto professionale prodotto, la procedura non calcola alcun contributo soggettivo;

contributo integrativo: la procedura calcola il contributo dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

B. Praticante Iscritto alla Cassa contributo soggettivo:

- **Per redditi fino a € 22.367,00:** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo pari a € 3.355,00 (€ 1.677,50 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24), riscosso ordinariamente nel corso dell'anno di competenza.

- **per redditi compresi tra € 22.367,01 e € 121.900,00:** è dovuto il contributo soggettivo minimo pari a € 3.355,00 (€ 1.677,50 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24) più il 15% calcolato sul reddito eccedente € 22.366,00
- **per redditi maggiori di € 121.900,00:** è dovuto il contributo soggettivo è pari a € 18.285,00 (€ 16.607,50 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24) più il 3% calcolato sul reddito eccedente € 121.900,00.

In ogni caso, il versamento garantisce una copertura previdenziale dell'intera annualità.

Contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

C. AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA:

Contributo soggettivo:

C1): Avvocato iscritto alla Cassa nei primi 8 anni con agevolazioni riferite al contributo soggettivo:

- **Per redditi inferiori a € 10.300,00:** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo pari a € 1.677,50 (€ 838,75 per coloro che beneficiano anche della riduzione al 50%, limitatamente ai primi sei anni di iscrizione), riscosso ordinariamente nel corso dell'anno di competenza.
Il versamento garantisce la copertura previdenziale di mesi 6 in luogo dell'intera annualità.

Per il riconoscimento dell'intero anno previdenziale è data facoltà di integrare il versamento, entro i primi otto anni di iscrizione, mediante l'apposita procedura disponibile nella sezione "Accessi riservati – posizione personale", dopo l'invio del mod. 5/2025.

ATTENZIONE: coloro per i quali **non** sia scaduto al 31/12/2024 il termine degli otto anni previsto per l'integrazione volontaria del versamento del contributo minimo soggettivo, potranno provvedervi entro 12 anni dalla prima iscrizione Albo/Cassa per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense (01/01/2025).

- **per redditi compresi tra € 10.300,00 e € 22.367,00:** il contributo soggettivo è pari a € 3.355,00 (€ 1.677,50 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24). **Il versamento garantisce la copertura previdenziale dell'intera annualità.**
- **per redditi compresi tra € 22.367,01 e € 121.900,00:** il contributo soggettivo è pari a € 3.355,00 (€ 1.677,50 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24) più il 15% calcolato sul reddito eccedente € 22.366,00;
- **per redditi maggiori di € 121.900,00:** il contributo soggettivo è pari a € 18.285,00 (€ 16.607,50 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24) più il 3% calcolato sul reddito eccedente € 121.900,00.

C2): Avvocato iscritto alla Cassa senza agevolazioni sul contributo soggettivo:

- **per redditi fino a € 22.367,00:** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo pari a € 3.355,00 riscosso ordinariamente nel corso dell'anno di competenza;

- **per redditi compresi tra € 22.367,01 e € 121.900,00:** è dovuto il contributo soggettivo minimo è pari a € 3.355,00 più il 15% calcolato sul reddito eccedente € 22.366,00;
- **per redditi maggiori di € 121.900,00:** è dovuto il contributo soggettivo pari a € 18.285,00 più il 3% calcolato sul reddito eccedente € 121.900,00;

contributo integrativo:

- Gli avvocati per i quali il 2024 è ricompreso **nei primi 5 anni** di iscrizione all'albo, è dovuto il 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, senza previsione del contributo minimo;
- gli Avvocati che si sono iscritti alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età, per i quali il 2024 **risulta ricompreso fra il 6° e 9° anno** di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo, sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo, cioè **€ 425,00, per volume d'affari fino ad € 10.625,00; per la parte eccedente la misura resta confermata al 4%;**
- Per tutti gli avvocati che non beneficiano delle agevolazioni contributive sopra illustrate:
 - Per volumi d'affari IVA **fino a € 21.250,00** è dovuto il solo contributo minimo pari a **€ 850,00;**
 - Per volumi d'affari IVA **superiori a € 21.250,00** è dovuto il contributo integrativo calcolato nella misura del **4%** del dato dichiarato.
- Per i praticanti iscritti alla Cassa, ancora per l'anno 2024, vige l'esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo. Resta ferma la contribuzione dovuta in autoliquidazione nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato.

D. Iscritto alla Cassa con esonero temporaneo relativo all'anno 2024

Contributi minimi soggettivo ed integrativo:

Per coloro che hanno ottenuto l'esonero dal pagamento dei contributi minimi per l'anno 2024, **il contributo soggettivo** è dovuto nella misura del 15% dell'effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 121.900,00, oltre il 3% calcolato sulla parte di reddito eccedente il tetto; **il contributo integrativo** è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato.

Il contributo soggettivo è comunque determinato nel limite massimo di quello che sarebbe risultato complessivamente dovuto dall'iscritto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, qualora non avesse beneficiato dell'esonero. **La copertura previdenziale resta garantita per l'intera annualità.**

E. Pensionato di vecchiaia retributiva e contributiva con decorrenza precedente il 1° febbraio 2024: (pensioni maturate entro 31 dicembre 2023 con decorrenza 1° gennaio 2024 o precedente)

contributo soggettivo

- per redditi fino a **€ 121.900,00: 7,50%** del reddito professionale;
- per redditi superiori a **€ 121.900,00: € 9.142,50 (7,50%** calcolato fino al tetto reddituale di **€ 121.900,00)** più il 3% del reddito professionale eccedente **€ 121.900,00.**

contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato.

ISTRUZIONI COMUNI PER I VERSAMENTI

Nel caso di versamenti già effettuati per l'anno 2024 (mod. 5/2025), prima della compilazione del modello 5/2025, a titolo di contributo soggettivo e/o contributo integrativo **eccedenti i minimi**, deve esserne indicato l'importo nel campo "*Eventuale versamento già eseguito (oltre il minimo)*" presente nella procedura di compilazione assistita relativa al quadro B per il calcolo dei contributi. Gli importi della prima e seconda rata verranno calcolati sulla differenza a saldo delle somme dovute.

Se la somma degli importi della prima e della seconda rata del **contributo soggettivo** non supera complessivamente € 10,00 il pagamento non è dovuto.

Se la somma degli importi della prima e della seconda rata del **contributo integrativo** non supera complessivamente € 10,00 il pagamento non è dovuto.

Il contributo modulare volontario non può essere versato per importi inferiori a euro € 10,00.

QUADRO C – CATEGORIE INDICATE ALL' ART. 99, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE (art. 81.2 del Regolamento previgente)

Gli iscritti alla Cassa appartenenti alle categorie di cui all'art. 99, comma 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense durante il periodo di carica possono supplire alle deficienze di reddito - rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Unico - versando volontariamente il contributo soggettivo rapportato al reddito stesso, nonché il contributo integrativo rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente dovuto.

Questa facoltà può essere esercitata annualmente, tramite modello 5, oppure al momento del pensionamento.

Qualora si intendesse esercitare questa facoltà in sede di compilazione del mod. 5/2025, è necessario indicare la categoria di appartenenza (CAT da 1 a 7) e l'anno nel quale è stato prodotto il reddito che si intende prendere come base per la determinazione dei dati reddituali rivalutati: la procedura effettuerà automaticamente la determinazione dei dati reddituali da assumere con riferimento all'anno 2024 (mod. 5/2025) e, su questi, determinerà la contribuzione dovuta.

QUADRO D – CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE VOLONTARIO

Il contributo modulare volontario può essere versato da tutti gli iscritti alla Cassa (ivi compresi i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia) con esclusione dei pensionati di vecchiaia.

A partire da quest'anno, la possibilità di eseguire il versamento non è più subordinata all'opzione formale di adesione da esprimere in fase di compilazione del mod. 5: la procedura informatica propone automaticamente una sezione nella quale indicare l'importo del versamento che, eventualmente, si intende eseguire.

Tale scelta potrà essere variata in aumento o in diminuzione prima della generazione del bollettino; dopo la produzione dello stesso è possibile variare la percentuale una sola volta, sia in aumento che in diminuzione.

Si ricorda che tale contributo non può essere inferiore all'1% né superiore al 20% del proprio reddito netto professionale fino al c.d. tetto reddituale (quest'anno € 121.900,00).

La scelta di una qualsiasi percentuale di adesione non è mai vincolante per il pagamento; coloro che non volessero eseguire alcun versamento, hanno comunque la possibilità di scegliere la misura dello 0%.

TERMINI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO

Rata unica – scadenza 31 dicembre 2025.

Il versamento relativo alla quota modulare deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2025 accedendo alla **piattaforma PagoPA**.

Le somme versate a titolo di contributo soggettivo modulare volontario sono interamente deducibili ai fini fiscali.

QUADRO E – DEFINIZIONE REDDITI

Il quadro E deve essere compilato esclusivamente da coloro che, nel corso del 2024 hanno avuto definizioni in aumento di redditi professionali o di volumi d'affari rispetto a quanto già dichiarato, a seguito di accertamento fiscale.

Indicare l'importo complessivo del dato reddituale: importo precedentemente dichiarato + maggior dato accertato.

Il quadro non deve essere compilato da coloro per i quali il reddito dichiarato è divenuto definitivo o per scadenza dei termini di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria o perché la definizione è avvenuta con conferma del reddito dichiarato.

Per comodità, si riportano, di seguito, gli elementi utili per il calcolo dei contributi dell'ultimo quinquennio:

– **contributo soggettivo:**

- Per l'anno 2019: € 2.875 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.828,00; aliquota del 14,5% sul reddito professionale netto da € 19.828,00 a € 100.200,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2020: € 2.890 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.931,00; aliquota del 14,5% sul reddito professionale netto da € 19.931,00 a € 100.700,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2021: € 2.890 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.267,00; aliquota del 15% sul reddito professionale netto da € 19.267,00 a € 105.000,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2022: € 2.945 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.633,00; aliquota del 15% sul reddito professionale netto da € 19.633,01 a € 107.000,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2023: € 3.185 (contributo minimo) per redditi fino a € 21.233,00; aliquota del 15% sul reddito professionale netto da € 21.233,01 a € 115.650,00 il 3% su eventuali eccedenze;

– **contributo integrativo:**

- Per il periodo 2018/2022 il contributo integrativo è pari al 4% dell'effettivo volume d'affari, senza previsione del contributo minimo;
- Per l'anno 2023: il contributo integrativo è pari al 4% del volume d'affari con la previsione del contributo minimo, se dovuto, di € 805,00 o € 402,50 per coloro che beneficiavano della riduzione ex art. 24, comma 3 del Regolamento previgente;

COME VERSARE

- nella colonna contributi pagati: indicare l'importo totale dei contributi già versati (contributi minimi più eventuali eccedenze);
- nella colonna contributi a conguaglio: indicare la differenza tra quanto dovuto a seguito dell'accertamento e quanto, a suo tempo, è stato pagato.

Tale contributo a conguaglio dovrà essere versato con Modello F24 in unica soluzione entro il 30 settembre 2025 o in due rate: 30 settembre 2025 e 31 dicembre 2025.

La definizione del reddito professionale o del volume d'affari a seguito di accertamento fiscale, se comunicata tempestivamente alla Cassa e accompagnata dal pagamento degli eventuali conguagli contributivi, con le modalità predette, non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

INTEGRAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERA ANNUALITA' AI FINI PREVIDENZIALI NEI PRIMI 8 ANNI DI ISCRIZIONE

Coloro che hanno usufruito delle agevolazioni contributive per i primi 8 anni di iscrizione con maturazione di soli 6 mesi di anzianità previdenziale sulla base del previgente Regolamento (art. 26), qualora il termine per l'integrazione volontaria del contributo minimo soggettivo finalizzata alla maturazione 12 mesi di anzianità non sia scaduto entro il 31/12/2024, potranno provvedervi entro 12 anni dalla prima iscrizione Cassa.

Il versamento volontario del contributo soggettivo minimo è deducibile ai fini fiscali e deve essere eseguito tramite modello F24 utilizzando i codici tributo:

- E105 - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)
- E106 - interessi integrazione contr. minimo soggettivo

REGIME SANZIONATORIO VIGENTE

SANZIONI PER OMESSO O RITARDATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE

Il modello 5/2025 deve essere inviato entro il 30 settembre 2025.

In caso di ritardo od omissione saranno applicate le sanzioni nella seguente misura:

- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata entro i 30 giorni dalla scadenza del termine previsto: sanzione di € 89,00;
- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata oltre i 30 giorni purché entro il 31 dicembre: sanzione di € 179,00;
- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata oltre il 31 dicembre ma prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa: sanzione di € 271,00;
- omissione o trasmissione di una comunicazione non conforme al vero, non regolarizzata prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa: sanzione di € 450,00.

SANZIONI PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI

I contributi dovuti in autoliquidazione devono essere versati in unica soluzione entro il 30 settembre 2025 o in due rate di pari importo alle scadenze del 30 settembre 2025 e 31 dicembre 2025; le sanzioni in caso di ritardo od omissione sono le seguenti:

- a) **omissione di versamenti dovuti in autoliquidazione:** sanzione pari al 24% dei contributi non corrisposti, ridotta al 12% qualora al momento della formale contestazione da parte della Cassa risulti che siano stati eseguiti versamenti diretti non inferiori al 20% del dovuto.
- b) **ritardo nei versamenti dovuti in autoliquidazione:** qualora i contributi siano stati corrisposti in ritardo, la relativa sanzione sarà rapportata all'entità del ritardo secondo lo schema seguente:
 - versamento entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto maggiorazione degli interessi nella misura del 2,75%;
 - versamento eseguito dal 9° (nono) al 60° (trentesimo) giorno dal termine di scadenza: oltre interessi nella misura del 2,75% sanzione pari al 4% delle somme versate in ritardo;

- versamento eseguito tra il 61° (trentunesimo) e il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: oltre interessi nella misura del 2,75% sanzione pari al 6% delle somme versate in ritardo;
- versamento eseguito oltre il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: oltre interessi nella misura del 2,75% sanzione pari al 10% delle somme versate in ritardo.

Sia nel caso di omissione di versamenti contributivi che nel caso di ritardato versamento, **è prevista una sanzione minima pari a € 30,00.**

RETTIFICA DI DICHIARAZIONE

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense ha introdotto una nuova disciplina per gli adempimenti dichiarativi e contributivi connessi alla **presentazione al fisco di dichiarazioni integrative o rettificative** (art. 15). In tal caso, entro i **successivi 60 giorni**, l'iscritto deve comunicare alla Cassa i nuovi dati reddituali. Il pagamento degli eventuali maggiori contributi dovuti deve essere eseguito tramite F24 entro i termini previsti per i contributi in autoliquidazione connessi al modello 5 dell'anno solare successivo a quello della presentazione al fisco della dichiarazione integrativa o rettificativa. Esempio: dichiarazione integrativa presentata al fisco in data 15 ottobre 2025; la comunicazione dei nuovi dati reddituali a Cassa Forense dovrà essere eseguita entro il 14 dicembre 2025; gli eventuali maggiori contributi dovuti dovranno essere versati entro i termini connessi al mod. 5/2026, cioè entro il 30/09/2026 e 31/12/2026. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

Nel caso di comunicazione alla Cassa di dati reddituali non conformi a quelli dichiarati in sede fiscale, invece, la rettifica è possibile inviando una nuova comunicazione, possibilmente accompagnata da idonea documentazione fiscale. L'eventuale rettifica dei dati reddituali 2024 eseguita oltre il termine del 30 settembre 2025, comporta l'applicazione di sanzioni e interessi come disciplinati dalle disposizioni vigenti per l'anno 2025.

In assenza di rettifiche nei termini di cui sopra, qualora venissero accertate, a seguito di controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate, difformità tra i dati reddituali dichiarati al fisco e quelli comunicati alla Cassa, sarà dovuta una sanzione pari al 50% della differenza tra i contributi dovuti sulla base dei dati reddituali dichiarati in sede fiscale e quelli dovuti sulla base dei dati reddituali comunicati alla Cassa. Tale sanzione sarà ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa con contestuale pagamento come previsto dall'art. 89 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.